

Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Alla Segreteria alunni
I.C. Cantù 2

OGGETTO: Elusione/Evasione obbligo scolastico: buone prassi (ai sensi della L. n. 159 del 13 / 11 / 2023, art. n. 12).

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123 (Decreto Caivano), convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.)

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, l'Azienda Speciale Consortile Galliano – Ambito Territoriale di Cantù ha promosso le seguenti buone prassi scuola – servizi comunali al fine di condividere le procedure per il contrasto alla dispersione, elusione ed evasione scolastica.

Tanto premesso, si riporta di seguito il Format operativo per mettere a sistema l'applicazione dell'art. 12 D.L. 123/2023, conv. L. 159/2023 (Decreto Caivano)

Situazione di elusione scolastica

Fase 1 – Accertamento da parte dell'istituzione scolastica

1.1 I Dirigenti Scolastici, all'inizio dell'anno, inviano una comunicazione informativa alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto contenente le informazioni sulla normativa in oggetto.

1.2 Il Dirigente Scolastico, durante l'anno, attraverso la puntuale vigilanza dei propri docenti, monitora l'andamento delle assenze degli alunni soggetti all'obbligo scolastico, anche attraverso la piattaforma ANIST. I dati scolastici sono inseriti tramite SIDI.

1.3 il Dirigente laddove vengano segnalate assenze superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di 3 mesi, senza giustificati motivi, oppure nel caso di alunni la cui mancata frequenza ammonti ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi, provvede a comunicare ufficialmente, senza ritardo e tramite i docenti, alla famiglia/tutore la necessità di riprendere la frequenza scolastica.

La scuola si impegna, attraverso i propri docenti, a invitare a colloquio i genitori prima della segnalazione entro un massimo di 7 giorni dalla verifica dell'assenza di assolvimento scolastico, richiamando – sia verbalmente che per iscritto – l'obbligatorietà della frequenza scolastica e cercando di comprendere le ragioni che ne impediscono l'assolvimento. Questo passaggio è molto importante ai fini del successivo, completo, passaggio di informazioni ai Servizi Sociali.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dal colloquio effettuato con il personale scolastico o dalla ricezione della comunicazione (inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), il Dirigente Scolastico invierà formale comunicazione (vedi Allegato A) al Sindaco, e per conoscenza ai Servizi Sociali/Pubblica Istruzione del Comune di residenza del minore, segnalando anche gli interventi messi in atto fino a quel momento dalla scuola (convocazione dei genitori, comunicazioni scritte sulla situazione del figlio).

Risulta importante segnalare che in qualsiasi momento successivo all'invio della segnalazione al Comune di residenza del minore, lo stesso dovesse riprendere la frequenza scolastica o giungessero le giustificazioni o interventi alternativi (Scelta educazione parentale o altro) sarà cura del Dirigente provvedere prontamente ad un aggiornamento del Comune.

Situazione di evasione scolastica

1. Gli Istituti Comprensivi chiedono alle amministrazioni comunali (ufficio anagrafe) l'elenco dei soggetti obbligati alla frequenza scolastica successivamente alla chiusura della fase d'iscrizione.

2. Al termine delle iscrizioni, gli Istituti Comprensivi verificano – attraverso il portale ANIST o in altro modo (tramite gli altri Istituti Comprensivi o le scuole paritarie) – dove si sono iscritti gli obbligati del proprio stradario.

3. Il Dirigente Scolastico segnala al Comune, tramite il Modulo C, gli alunni che non risultano iscritti.

4. La Pubblica Istruzione procede con le opportune verifiche, secondo quanto previsto dalla Fase 2 – Istruttoria comunale e successive.

NOTA PER LE FAMIGLIE

Al netto delle implicazioni di legge, anche di natura penale, si desidera richiamare l'attenzione delle famiglie sull'importanza dell'obbligo scolastico e sulla necessità di garantire la frequenza regolare dei minori alle lezioni.

L'istruzione è un diritto fondamentale e un dovere per tutti i minori, come sancito dalla Costituzione italiana e dalle normative vigenti. La frequenza regolare a scuola è essenziale per garantire ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze un percorso di apprendimento efficace e per sviluppare le competenze necessarie per il loro futuro.

L'evasione dell'obbligo scolastico, anche per brevi periodi, può avere conseguenze negative sul rendimento scolastico, sulla socializzazione e sullo sviluppo personale degli alunni.

Si invitano pertanto le famiglie a collaborare con la scuola per garantire la frequenza regolare dei minori, comunicando tempestivamente eventuali assenze e **fornendo sempre le relative giustificazioni**. In caso di difficoltà o problemi, non esitate a contattare i docenti o la dirigenza scolastica per trovare insieme soluzioni adeguate.

Si ricorda che la scuola è un ambiente di crescita e di opportunità, pur con tutte le difficoltà del caso, e la vostra collaborazione è fondamentale per il loro successo.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Antonio Di Filippo

Allegati

- ALLEGATO A
- ALLEGATO C